



## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 19.06.2000

Modificato con deliberazione C.C. n. 31 del 18/05/2010

Modificato con deliberazione C.C. n. 49 del 23/07/2019

Modificato con deliberazione C.C. n. 75 del 07/09/2021

Modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 04/02/2025

In vigore dal 01/03/2025

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani; determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi della D.lgs. n° 267/00, del Decreto Ministero Ambiente del 29.05.91, del D.L.gs n° 507/93, della legge n° 146/94, del D.L.gsn° 152/06 e s.m.i. e del D.P.R. n° 158/99.

3. L'istituzione dell'apposita tariffa di cui all'art 238 del D. L.vo 152/06 dovrà avvenire in conformità alle disposizioni fissate dal presente Regolamento.

4. Nel rispetto delle competenze dell'Autorità d'Ambito, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate del contratto di servizio che disciplina l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Genovesato affidato in regime di *in house providing* in adempimento alla deliberazione della Città Metropolitana di Genova numero 19 del 03/06/2020.

#### ARTICOLO 2 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:

a. RIFIUTI URBANI

(articolo.183 lettera b-ter comma 1, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

b. RIFIUTI SPECIALI (articolo 184 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

c. RIFIUTI URBANI simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (articolo 183 lettera b-ter comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

d. RIFIUTI PERICOLOSI (articolo 183 lettera b del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

### ARTICOLO 3 – RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi del presente regolamento si definiscono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183 lettera b-ter comma 1, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatorie rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
3. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
4. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
5. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2, 3 e 4).

### ARTICOLO 4 – RIFIUTI SPECIALI

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 183 comma 1 lettera b-ter, dall'articolo 184 comma 2 e dall'articolo 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del presente regolamento si definiscono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i veicoli fuori uso.

### ARTICOLO 5 – RIFIUTI URBANI SIMILI PER NATURA E COMPOSIZIONE AI RIFIUTI DOMESTICI

1. Ai sensi del presente regolamento si definiscono *rifiuti urbani simili per natura e composizione ai rifiuti domestici* i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Ferma restando la possibilità di conferimento al pubblico servizio di raccolta degli RSU, è facoltà del gestore regolamentare i flussi di rifiuti simili agli urbani al fine di non avere ripercussioni di carattere gestionale-organizzativo sulla raccolta dei rifiuti urbani di origine domestica e degli altri rifiuti urbani come definiti dall'articolo 183 lettera "b-ter" del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

#### ARTICOLO 6 – RIFIUTI PERICOLOSI

1. Si definiscono rifiuti pericolosi i rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

#### ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività:

- a. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani delle frazioni differenziate;
- b. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- c. Spazzamento e lavaggio delle strade;
- d. operazioni di pretrattamento, recupero rifiuti, operazioni per il conferimento a recupero, trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani;
- e. gestione della tariffa corrispettiva (qualora attivata) e rapporti con gli utenti;
- f. attività di sportello informativo, supporto per la gestione della TA.RI. e rapporti con gli utenti;
- g. campagne informative e attività di prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Gestore del Servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, Associazioni e Ditte private, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Il Gestore può altresì stipulare con il Comune di Genova specifiche convenzioni per l'affidamento delle attività di seguito elencate a titolo non esaustivo, che costituiscono attività esterne al servizio in concessione ai sensi della regolazione di ARERA:

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;
- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- pulizia e disinfezione delle fontane.

Il Gestore del Servizio è tenuto a fornire al Comune di Genova tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, anche ai fini dell'eventuale successivo inoltra alla Regione e alla Città Metropolitana.

## ARTICOLO 8 – ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

1. In attuazione dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la Città Metropolitana di Genova è preposta al controllo della gestione dei rifiuti, salve comunque le competenze esercitate dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Genova, dal Personale Ispettivo e di Vigilanza dell'ASL, dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure (ARPAL), da coloro che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria con giurisdizione in materia ambientale, nel quadro dell'ordinamento vigente.

1 *bis*. Sono ricompresi tra coloro che svolgono funzioni di Polizia amministrativa di cui al comma 1, anche le Guardie Particolari Giurate volontarie delle Associazioni venatorie, di pesca sportiva e per la tutela dell'ambiente, in possesso del decreto venatorio, ittico e ambientale rilasciato dalla Regione Liguria ai sensi della Legge n.157/1992, del R.D. 1604/1931, della L.R. 29/1994 o della L.R. 8/2014 per le funzioni di vigilanza in materia venatoria, ittica e per la tutela dell'ambiente, ed esercitano i compiti di accertamento di cui alla Legge n.689/1981.

1 *ter*. Le suddette attività sono svolte sotto il coordinamento della Direzione Ambiente.

2. Inoltre, in attuazione degli artt. 49 e 50 della Legge Regione Liguria n° 18 del 21.6.99, il personale dipendente dal Gestore del Servizio, appositamente incaricato dallo stesso, che abbia conseguito specifica e personale autorizzazione da parte del soggetto competente, provvede all'Accertamento e alla contestazione delle violazioni ai divieti in materia di gestione dei rifiuti contenute nell'articolo 49 della Legge Regione Liguria n° 18 del 21.6.99.

## ARTICOLO 9 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

2. L'emanazione di decreti attuativi previsti dal D.L.vo 152/2006 e s.m.i., che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, modificheranno automaticamente le norme in contrasto indicate nel presente Regolamento. Qualora necessario, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, ne darà formalmente atto in modo da evitare dubbi interpretativi.

3. Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore del Servizio, si rinvia a quanto definito nel contratto di servizio che disciplina l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Genovesato affidato in regime di *in house providing* in adempimento alla deliberazione della Città Metropolitana di Genova numero 19 del 03/06/2020.

## TITOLO II

### GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

#### ARTICOLO 10 – RIFIUTI URBANI E RIFIUTI URBANI SIMILI PER NATURA E COMPOSIZIONE AI RIFIUTI DOMESTICI

1. I rifiuti urbani di cui all'articolo 3 del presente regolamento e i rifiuti urbani simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all'articolo 5 del presente regolamento, fatta eccezione in entrambi i casi per i rifiuti ingombranti, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi eventualmente necessari a evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Laddove è istituita la raccolta stradale, il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori predisposti dal Gestore del Servizio per le diverse frazioni merceologiche (vetro, plastica e lattine, carte e cartone, etc). Il conferimento della frazione residua indifferenziata dei rifiuti solidi urbani deve avvenire, negli orari stabiliti che risultano evidenziati in una nota apposta dal gestore sui contenitori; è facoltà del gestore indicare degli orari di conferimento anche per la frazione umida organica dei rifiuti solidi urbani.
3. Non devono essere conferiti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani residui indifferenziati:
  - a. i rifiuti ingombranti
  - b. i rifiuti pericolosi
  - c. i rifiuti speciali
  - d. sostanze allo stato liquido
  - e. materiali in fase di combustione
  - f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
  - g. le frazioni di rifiuti urbani per le quali è istituita la raccolta differenziata.
4. I rifiuti urbani, prima del loro conferimento nei contenitori per le raccolte delle varie frazioni merceologiche, devono essere inseriti, se necessario, in sacchetti o simili chiusi per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore stradale deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso e il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino destinato alla stessa frazione merceologica.
5. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo incappucciamento.
6. La quantità del rifiuto conferito giornalmente dovrà risultare compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del Servizio come indicato all'art. 13 - comma 10 del presente Regolamento.

7. E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi sia liquidi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 08.03.2011 e s.m.i. che consente la somministrazione di cibo agli animali a condizione che eventuali avanzi e contenitori sporchi siano ritirati alla fine di ogni pasto da chi li ha somministrati.

#### ARTICOLO 11 – PERIMETRI

1. I perimetri entro i quali il Gestore del Servizio svolge il servizio di raccolta dei rifiuti di cui all'articolo precedente, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico, nel rispetto delle norme del D.L.vo n° 507/93 e compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Gestore stesso.

2. Il servizio è garantito su tutto il perimetro delle aree del territorio comunale che corrispondono alla definizione di <<centro abitato>> contenuta nell'articolo 3 comma 8 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

Tale perimetro comprende:

- a. le strade e le piazze, compresi i portici e i marciapiedi, classificate come comunali ai sensi della Legge 126/1958 e successive modificazioni e le nuove strade comunali;
- b. i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, come individuate con apposito provvedimento del competente Settore Comunale segnalato al Gestore del Servizio;
- d. aree pedonali quali: aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili e aperte permanentemente all'uso pubblico, i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, le aree destinate al transito pedonale nei parcheggi scoperti, anche a pagamento, ecc.; sono esclusi gli interventi di manutenzione sui tappeti erbosi che restano in carico al civico Settore competente;
- e. le rive dei corsi d'acqua liberi ed accessibili ai mezzi meccanici e le spiagge libere, non date in concessione;
- f. le aree dei cimiteri secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
- g. le scale di accesso alla metropolitana, fino ai cancelli di ingresso, sottopassi e sovrappassi pubblici pedonali.

3. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta effettuata dal Gestore del Servizio.

4. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale, anche su proposta dei Consigli Municipali, sentito il parere del Gestore del Servizio e dei Consigli stessi

5. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

6. Nelle concimaie destinate ad accumulo di stallatico, o nelle compostiere ad uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
7. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto fatti salvi i casi di abbruciamento dei residui vegetali, come disciplinati dal Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 48 della Legge Regione Liguria n° 4 del 22.1.99.
8. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
9. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

## ARTICOLO 12 - FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. La raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti deve essere effettuata in conformità ai principi di cui al punto 2.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984 che prevede la possibilità di stabilire frequenze di raccolta diverse, purché adeguatamente motivate, a condizione che non comportino maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro ambientale. I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori nei quali il conferimento viene effettuato, nonché le frequenze e le capacità del sistema di raccolta, devono assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

2. Tale raccolta viene di regola assicurata tutti i giorni lavorativi e svolta in fasce orarie corrispondenti al turno di lavoro antimeridiano, pomeridiano e serale-notturno degli operatori del Gestore del Servizio.

3. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal Gestore del Servizio nelle seguenti occasioni:

### DOMENICHE

la domenica vengono assicurati servizi essenziali di raccolta, con percorsi studiati in modo tale da interessare utenze ed esigenze particolari, garantendo, comunque, la pulizia dei percorsi turistici;

### FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

in occasione di festività infrasettimanali non coincidenti con il sabato ed il lunedì, vengono effettuati i sottoindicati servizi:

- Centro Storico: tutta la raccolta
- resto della città: il 30% dei servizi di raccolta previsti nei turni antimeridiani;

### FESTIVITA' DOPPIE

nel caso di festività coincidenti con il sabato o il lunedì (doppia festività) e nel caso di due festività consecutive, si procede come segue:

- primo giorno turno antimeridiano: viene effettuata tutta la raccolta relativa a tale turno;
- secondo giorno turno antimeridiano: viene effettuata la raccolta relativa al turno pomeridiano ed i percorsi previsti per il servizio domenicale; - secondo giorno turno notturno: servizio regolare.



## FESTIVITA' TRIPLE

qualora si verificassero tre giornate festive consecutive, saranno eseguiti i servizi indicati per le festività doppie e infrasettimanali, in modo da garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sanità.

## ARTICOLO 13 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore del Servizio, ad una distanza massima di 250 m. dall'ultimo numero civico.
2. Ogni successivo spostamento di cassonetti che riguardi un'intera via (o un lungo tratto o una diramazione di essa) o piazza, anche se avvenga entro i 250 metri, deve essere di massima concordato con la Circoscrizione competente per territorio.
3. Ove previsti in area privata, i contenitori devono comunque essere di proprietà del Gestore del Servizio, salvo casi del tutto particolari che saranno preventivamente verificati con il proprietario dell'area.
4. L'area interessata dal cassonetto deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del Gestore del Servizio e quando necessario devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti.
5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedirne esalazioni moleste; gli stessi, nonché le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti a frequenti lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
6. La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti; è vietato, altresì, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore del Servizio gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica (30 centimetri per lato).
8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a portoni e finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti, semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano.
9. Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dal Gestore del Servizio di concerto con la Polizia Municipale, tenendo presente il più possibile le esigenze dell'utenza.
10. Per ogni utenza familiare è previsto un volume medio disponibile per il conferimento di 30 l/giorno.

11. La capacità dei cassonetti è comunque variabile a seconda del tipo in relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare.

12. Per le utenze non familiari il servizio di raccolta prevede volumi utili per il conferimento, maggiori o minori, in funzione delle varie categorie e della loro attitudine a produrre rifiuti.

13. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal Gestore del Servizio, in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

14. Deve essere acquisito parere preventivo tecnico del Gestore del Servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

#### ARTICOLO 14 – PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., l'esecuzione della pesata dei rifiuti urbani deve avvenire, laddove possibile, prima dell'avvio al recupero o allo smaltimento, in conformità ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità di cui al precedente articolo 198 comma 1 e in coerenza con il piano d'ambito adottato, ai sensi dell'articolo 201, comma 3 del sopra citato D.Lgs., con deliberazione del Consiglio Metropolitan n.31 del 18 luglio 2018.

#### ARTICOLO 15 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO

1. I rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi quali ad esempio:

- accumulatori
- farmaci scaduti o non più utilizzati
- lampade al neon, alogene, fluorescenti
- contenitori per olii minerali
- vernici
- prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T" o "F" (chimici domestici)

devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:

a. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati presso i rivenditori in diversi punti della città;

b. i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso le isole ecologiche appositamente attrezzate dal Gestore del Servizio, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore stesso;

c. le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzate devono essere immesse, esclusivamente negli appositi contenitori, di regola presso le Farmacie o presso le isole ecologiche o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio; il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;

d. le batterie esauste devono essere di norma consegnate al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferite presso i centri autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso; nel caso di batterie esauste di esclusiva provenienza domestica le stesse potranno essere conferite ai centri di raccolta del Gestore del Servizio appositamente istituiti;

e. le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso le isole ecologiche, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, con le modalità che saranno opportunamente indicate;

f. gli olii vegetali usati devono essere conferiti presso le isole ecologiche, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, per essere inviati a riciclo.

2. Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da stabilirsi con apposita ordinanza sindacale.

### ARTICOLO 16 – RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.183 comma 1 lettera b-ter p.to 6 e la loro raccolta deve essere effettuata con imballaggi a perdere di colore distinguibile, recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione" (D.P.R.254/03 e art.20 del disciplinare). Il trasporto e lo smaltimento segue il medesimo flusso dei rifiuti solidi urbani indifferenziati.

2. Deve essere favorito il recupero degli oggetti metallici, rimossi prima delle operazioni di cremazione e a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione.

### ARTICOLO 17 – TRASPORTO

1. Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84; pertanto:

a. gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;

b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficio competente del Corpo di Polizia Locale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

## ARTICOLO 18 – SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura del Gestore di Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2. L'accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è riservato al personale e ai mezzi del Gestore del Servizio; lo stesso può essere consentito, negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, anche ad altri mezzi e personale opportunamente autorizzato, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali simili agli urbani, dei rifiuti inerti e quanto altro specificatamente indicato, che sia soggetto al pagamento di tariffe secondo deliberazione del Gestore del Servizio approvata dall'Amministrazione Comunale.

3. Tale accesso agli impianti del Gestore del Servizio è soggetto al rispetto delle norme tecniche, di sicurezza ed amministrative impartite dal Gestore del Servizio stesso.

## ARTICOLO 19 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE

1. Il Gestore del Servizio è tenuto, con le modalità più appropriate ed anche tramite avvisi affissi nei portoni degli edifici, a pubblicizzare nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, nonché:

- giorni ed orari di conferimento nei cassonetti;
- giorni ed orari di raccolta nelle singole vie o piazze;
- modalità dello spazzamento meccanico;
- modalità della raccolta differenziata, indicando giorni ed orari per i soli servizi programmabili (isole ecologiche, ecocar, ecovan, porta a porta);
- modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
- sintetiche informazioni sulle tariffe;
- servizio telefonico di assistenza agli utenti.

## TITOLO III

### LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

## ARTICOLO 20 – PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 181 e 205 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3 del presente regolamento e i rifiuti urbani simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all'articolo 5 e dei rifiuti di imballaggio.

2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo in conformità alle linee guida emanate dalla Pubblica Amministrazione e al relativo piano attuativo predisposto dal Gestore del Servizio.

3. La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

#### ARTICOLO 21 – CLASSI MERCEOLOGICHE

1. Sulla base del piano della raccolta differenziata il Comune definisce, in accordo con il soggetto gestore, determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle sottoelencate frazioni:

- a. materiali organici fermentescibili, derivanti sia da utenze domestiche sia da grandi utenze
- b. vetro
- c. carta e cartone
- d. materiali metallici
- e. plastica (contenitori per liquidi)
- f. stracci e indumenti usati
- g. legno
- h. domestici pericolosi
- i. eventuali altre frazioni.

2. Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni ANCI-CONAI o da altre Convenzioni.

#### ARTICOLO 22 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 20, ed in particolare:

- a. raccolta porta a porta e similari
- b. raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio
- c. raccolta presso isole ecologiche/centri di raccolta appositamente attrezzate
- d. automezzi dedicati (ecovan, ecocar, ecc.).

Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

2. Ove è attivato il servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero - riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

3. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.

4. Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

5. Tale accordo con il gestore del servizio può tenere conto dei volumi di raccolta differenziata ottenuti sia sperimentalmente per ogni unità abitativa sia a livello circoscrizionale sulla base dei risultati di cui all' art. 14, con opportuna incentivazione all'atto dell'applicazione della tariffa del servizio stesso.

### ARTICOLO 23 - OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il Gestore del Servizio pubblico di raccolta differenziata è tenuto:
  - a. alla manutenzione e pulizia periodica dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti eventualmente fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
  - b. ad inoltrare ogni semestre al Sindaco un resoconto dettagliato sui quantitativi dei materiali da loro raccolti e inviati al recupero e/o riciclaggio; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia, con l'indicazione del tipo di riutilizzazione finale.

### ARTICOLO 24 – GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE

1. Le isole ecologiche/centri di raccolta saranno attrezzati, laddove possibile, per la pesatura dei rifiuti conferiti con appositi sistemi come, ad esempio, tramite lettura magnetica con tesserini forniti agli utenti. Nelle isole ecologiche sono autorizzati al conferimento solo gli utenti residenti o domiciliati nel Comune di Genova e le imprese che svolgono la propria attività sul territorio comunale. Il conferimento potrà essere esteso ai residenti di altri Comuni solo previ appositi accordi.
2. Ogni Consiglio è tenuto, ove dissenta dalla proposta della Giunta Comunale, entro 3 mesi dalla data di adozione del presente Regolamento, ad individuare sul territorio del proprio Municipio, un'area per la costituzione di un'isola ecologica/centro di raccolta che risponda alle caratteristiche tecnico-organizzative indicate dal Gestore del Servizio che non comportino maggiori costi di costruzione e di esercizio.
3. Nel caso che a tale scadenza il Municipio non abbia individuato l'area o la stessa non sia rispondente alle caratteristiche ed ai criteri sopra indicati, la Civica Amministrazione, su segnalazione del Gestore del Servizio, stabilirà l'area definitiva.

### ARTICOLO 25 – RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA

1. I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc.).
2. Per le utenze domestiche e non domestiche, su richiesta dell'interessato il Gestore del

Servizio provvede alla raccolta dei rifiuti ingombranti direttamente al domicilio dell'utente, tramite apposito servizio personalizzato secondo le modalità deliberate dal Gestore del Servizio ed approvate dall'Amministrazione Comunale.

3. Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamente presso i centri di raccolta e gli impianti del Gestore del Servizio. Presso le "isole ecologiche", esistenti e di prossima realizzazione, da individuare con apposito provvedimento e da pubblicizzare adeguatamente, potranno essere conferiti solo i rifiuti provenienti da utenze domestiche.

4. Il conferimento diretto delle utenze domestiche ha carattere gratuito. Le altre utenze conferiscono con modalità e costi stabiliti dal Gestore del Servizio ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

5. Per il trasporto dei rifiuti di cui al presente articolo è obbligatorio munirsi di apposita dichiarazione, secondo le modalità indicate all'art. 52 del presente Regolamento, qualora il trasporto sia effettuato in conto proprio ed il trasportatore non svolga attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale.

### ARTICOLO 26 – RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1. I RAEE per uso domestico, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 49/2014, e cioè:
  - a. apparecchi refrigeranti;
  - b. grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, cucine e altri elettrodomestici di grandi dimensioni);
  - c. televisori – monitor;
  - d. piccoli elettrodomestici;
  - f. sorgenti luminose ad esaurimento della loro durata operativadevono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Gestore del Servizio nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 25. I RAEE di piccole dimensioni (dimensioni esterne minori di cm.25) possono essere conferiti ai rivenditori anche in assenza dell'acquisto di un'apparecchiatura equivalente.

### ARTICOLO 27 – RIFIUTI ORGANICI UMIDI

1. Le frazioni umide e secche di rifiuti che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili, devono essere raccolte separatamente.
2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente organica umida e secca, anche di provenienza domestica, di cui al comma precedente, vengono definiti con appositi provvedimenti della Civica Amministrazione.
3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in idonei contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.
4. I contenitori di cui sopra devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il

rovistamento da parte degli animali né la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o lo scolo di materiali fermentiscibili.

5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati frequentemente al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

6. Nelle zone ove è attuato il servizio di raccolta differenziata non è consentito conferire i rifiuti di cui al presente articolo nei cassonetti tradizionali, ma solo in quelli espressamente dedicati.

#### ARTICOLO 28 – RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI

1. I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di giardini, aree cimiteriali, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani dal presente Regolamento, devono essere gestiti:

a. con le modalità indicate nel contratto di servizio che disciplina l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Genovesato affidato in regime di *in house providing* in adempimento alla deliberazione della Città Metropolitana di Genova numero 19 del 03/06/2020;

b. mediante consegna, secondo le modalità di cui all'art. 25 del presente Regolamento, all'apposito servizio di ritiro rifiuti ingombranti, qualora si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgerli in idonei involucri protettivi che ne impediscano la dispersione;

c. mediante conferimento negli appositi cassoni situati presso gli impianti e i centri di raccolta/isole ecologiche in fase di realizzazione da parte del Gestore del Servizio, con le modalità stabilite al già richiamato art 25 del presente Regolamento;

d. i rifiuti di cui al presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche pericolose.

#### ARTICOLO 29 – RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI

1- A seguito della stipula dell'Accordo di Programma Quadro per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico 2020-2024 tra CONAI e ANCI, di cui all'articolo 224 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore del Servizio si attiva per la definizione delle attività di conferimento, raccolta e trasporto di rifiuti di imballaggi, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 226.

#### ARTICOLO 30 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI

1. Ai sensi di quanto già indicato all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento, il Comune o per esso il Gestore del Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e Onlus, di Enti o Ditte private previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio.

### TITOLO IV



**GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E DEI RIFIUTI ABBANDONATI****ARTICOLO 31 – RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E RIFIUTI ABBANDONATI**

1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, punti 3 e 4, vengono espletati dal Gestore del Servizio entro i perimetri di cui all'articolo 11 comma 2 del presente Regolamento.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree e spiagge in concessione o in uso temporaneo a soggetti diversi dalla Civica Amministrazione, è a carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore del Servizio.

3. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive dei fiumi, qualora non a carico dei frontisti, è effettuato dal Gestore del Servizio in collaborazione con i competenti Settori comunali metropolitani e regionali. Resta salva la competenza della Città Metropolitana e della Regione relativamente all'eliminazione dei rifiuti dall'alveo, se non a carico dei concessionari.

4. In occasione di manifestazioni organizzate dagli Enti Pubblici o dalle Autorità locali, previamente autorizzate, che non abbiano carattere commerciale e non implicino attività commerciali di alcun genere, il servizio di raccolta dei rifiuti esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate viene svolto dal Gestore del Servizio senza addebito di spesa.

5. Allo scopo di ottemperare alle modalità di raccolta dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche, dettate dalla deliberazione della Città Metropolitana di Genova numero 19 del 03/06/2020 e dall'art.33 del Disciplinare tecnico allegato alla stessa deliberazione, per i rifiuti derivanti da attività di demolizione edilizia costituiti da miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche oppure da rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione le procedure per la classificazione analitica possono essere attivate immediatamente dopo che il rifiuto è stato rimosso dal territorio e avviato al centro di raccolta.

Nel caso in cui le analisi evidenziassero la non-pericolosità di un carico di rifiuti da demolizione edilizia, lo stesso potrà assumere i seguenti CER ed essere gestito con le tempistiche e le modalità previste dal D.M.08/04/2008 e s.m.i.:

- miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106\* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 17 01 07);
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901\*, 170902\* e 170903\* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 17 09 04).

Nel caso invece in cui le analisi evidenziassero la pericolosità di un carico di rifiuti il centro di raccolta si configurerebbe come luogo di produzione dei rifiuti da demolizione edilizia e gli stessi dovrebbero essere gestiti secondo quanto previsto dall'articolo 185 bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. che regola il deposito temporaneo prima della raccolta.

## ARTICOLO 32 – FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani di cui al presente Regolamento sono definite con il Gestore del Servizio all'interno del "contratto di servizio", in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili, sentiti i Municipi; il contratto di servizio che attualmente disciplina l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Genovesato è affidato in regime di in house providing in adempimento alla deliberazione della Città Metropolitana di Genova n. 19 del 03/06/2020.

2. Devono essere adottate le soluzioni operative più convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche ed in genere dell'utilizzazione del territorio.

## ARTICOLO 33 – CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico di cui all'articolo 11 comma 2, il Gestore del Servizio provvede ad installare, ove necessario, appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia secondo quanto previsto all'interno del Contratto di Servizio.

2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani di cui all'articolo 183 lettera b-ter comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e rifiuti ingombranti; tali contenitori non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. è vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.

3. I Municipi possono segnalare al Gestore del Servizio aree del proprio territorio sprovviste parzialmente o totalmente dei contenitori di cui al comma 1; il Gestore del Servizio deve provvedere al loro inserimento in dette aree o, in caso contrario, motivare con risposta scritta le ragioni del mancato inserimento.

## ARTICOLO 34 – SERVIZI VARI DI PULIZIA

1. Rientrano fra i compiti affidati al Gestore del Servizio i seguenti servizi:
- a. pulizia, su chiamata da parte dell'Amministrazione Comunale, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
  - b. pulizia e lavaggio della pavimentazione dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate, nonché lavaggio delle panchine situate in aree pubbliche aperte con particolare riferimento alle deiezioni dei volatili, con frequenze stabilite dal Gestore del Servizio, anche su segnalazione dei Municipi e secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
  - c. rimozione dei rifiuti dalle aree verdi comunali aperte al pubblico non curate direttamente dai Settori della Civica Amministrazione;
  - d. spazzamento meccanico e pulizia caditoie nelle singole vie o piazze così come indicato nel Contratto di Servizio che disciplina l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Genovesato affidato in regime di in house providing in adempimento alla Deliberazione della Città Metropolitana di Genova

n°19 del 3/6/2020; a tal fine il gestore del servizio, d'intesa con i Municipi e la Polizia Locale, concorda:

- i tratti di strada o piazze, il giorno e la fascia oraria di effettuazione della pulizia meccanica;
- l'installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi verticali, fissi ed eccezionalmente mobili, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada;
- la pubblicità e l'informazione del servizio come descritto dall'art. 19 del presente Regolamento; nei giorni previsti per lo spazzamento meccanico e pulizia caditoie è obbligatorio rimuovere le auto private dalle zone interessate dal servizio;

e. altri servizi affidati al Gestore del Servizio con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene, o compresi nel contratto di servizio.

f. gli interventi richiesti al Gestore del Servizio dal Comune di Genova in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti obbligati ai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. con addebito al Comune di Genova in caso di insolvenza.

#### ARTICOLO 35 – INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO

1. Il Gestore del Servizio provvede direttamente con le proprie strutture, con l'ausilio eventuale di ditte autorizzate e dei Vigili del Fuoco, ai disinquinamenti che si rendono necessari sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, secondo i limiti stabiliti dagli articoli 5 e 192 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

2. Il Gestore del Servizio provvede, altresì, allo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi con le modalità definite e concordate, per quanto di competenza, con il Settore Tutela Ambiente del Comune.

#### ARTICOLO 36 – FABBRICATI E AREE SCOPERTE

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

2. E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con l'autore dell'abbandono e/o con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area; le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Comune dispone affinché il servizio pubblico esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

#### ARTICOLO 37 - TERRENI NON EDIFICATI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rimanda a quanto già indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 36.

### ARTICOLO 38 - MERCATI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti definiti all'art. 5 e provenienti dalla propria attività in appositi sacchi chiusi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal Gestore del Servizio.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. Per consentire al personale del Gestore del Servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture. Tale orario dovrà essere uniformato su tutti i mercati ambulanti di merci varie con il divieto sino alle 15,30. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o organizzative, il Gestore del Servizio, con istanza specifica, può richiedere la modifica di tali orari alle competenti autorità.

4. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti l'area interessata sono soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti prevista dal D.L. n° 507/93 e successive modificazioni, e devono concordare con il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

### ARTICOLO 39 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, i quali devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani di cui all'articolo 3 comma 1 e all'articolo 5 del presente regolamento.

3. All'orario di chiusura l'area in concessione di cui al comma 1 deve risultare perfettamente pulita.

### ARTICOLO 40 – AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'occupazione e devono essere riconsegnate pulite, sempre a cura degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

#### ARTICOLO 41 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore del Servizio, con un preavviso coerente con quanto previsto dal Contratto di servizio in essere, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

3. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e con le indicazioni del Gestore del Servizio, un piano di raccolta differenziata pre, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

#### ARTICOLO 42 – VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli.

2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per finalità politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate della Civica Amministrazione o da altri Enti o da Aziende che gestiscono pubblici servizi rivolte alla cittadinanza o all'utenza.

#### ARTICOLO 43 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

#### ARTICOLO 44 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Nelle aree assegnate, secondo la normativa vigente, alla sosta temporanea di caravans, roulottes, ecc. il Gestore del Servizio istituisce un particolare servizio di smaltimento del

rifiuti solidi e chiunque è tenuto a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare il servizio.

### ARTICOLO 45 – CADITOIE E POZZETTI STRADALI

1. Il Comune provvede, attualmente tramite il Gestore del Servizio, alla pulizia delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi.

### ARTICOLO 46 – CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., rientrando nei compiti allo stesso attribuiti dall'art. 14, comma 3, lett. p) della Legge n° 833/78 ed in quanto esclusi dall'articolo 185 comma 2 lettera "c" dalla disciplina del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

### ARTICOLO 47 - ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Sono inoltre tenuti a pulire lo spazio lordato dalle urine con acqua al fine di eliminarne le tracce visibili e di impedire lo sviluppo di odori sgradevoli.
4. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
5. La Civica Amministrazione provvede, in accordo con i Municipi, ad individuare le Aree più critiche che necessitano di più frequenti interventi di lavaggio con acqua (previsti dall'art. 34 del presente regolamento), e procede a pianificare attraverso l'Azienda Multiservizi e d'igiene Urbana (AMIU) un programma d'interventi e di controlli, anche al fine di sanzionare con maggiore efficacia in tali aree i contravventori ai predetti doveri, fatto salvo un periodo di preventiva sperimentazione da definirsi con atto della Direzione competente senza sanzioni con adeguata sensibilizzazione della cittadinanza al relativo adempimento.

### ARTICOLO 48 – CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento dei tratti stradali e delle aree pubbliche

o aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, che accedano a qualsiasi titolo, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

3. Alla chiusura del cantiere, l'area esterna pubblica deve essere perfettamente pulita a cura dell'impresa e sgombera da qualsiasi residuo di lavorazione (legno, residui inerti, metalli, plastica, ecc.).

## TITOLO V

### GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

#### ARTICOLO 49 – DISCIPLINA GENERALE

1. I produttori di rifiuti speciali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento e speciali pericolosi (vedi articolo 6) sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani (vedi articoli 3 e 5) e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. nonché di quelle contenute nella normativa regionale.

#### ARTICOLO 50 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs.203/2009 e dall'art.231 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- a. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, debitamente autorizzato, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta possono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
- b. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;
- c. i centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;
- d. è vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
- e. i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al D.Lgs.203/2009 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

#### ARTICOLO 51 – RIFIUTI INERTI

1. I rifiuti costituiti da detriti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere

avviati a recupero presso impianti debitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. o, in subordine, a smaltimento presso discariche debitamente autorizzate ai sensi del D.Lgs.36/2003 e s.m.i..

Modeste quantità di detriti, comunque non superiori ad un metro cubo, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio collocati presso le isole ecologiche condotte dal Gestore del Servizio e operanti ai sensi del D.Lgs.152/2006 o del D.M. 08/04/2008.

#### ARTICOLO 52 – TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 193 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente ed evitare l'abbandono degli stessi, i conducenti di veicoli privati in transito nel territorio del Comune di Genova che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazione edilizie e di demolizioni effettuati in proprio, sono tenuti a munirsi di apposita dichiarazione, secondo le indicazioni di cui al presente articolo.

2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì accompagnare i trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.

3. Tale dichiarazione deve comunque contenere:

- provenienza dei residui o rifiuti
- data, ora e luogo di inizio trasporto
- luogo di destinazione degli stessi.

4. Detta documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo durante il trasporto e deve essere conservata, per eventuali ulteriori controlli, per un anno dalla data dell'avvenuto deposito o smaltimento, corredata dalla documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione del rifiuto.

5. Le modalità indicate ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche al trasporto dei rifiuti ingombranti nei casi previsti dall'articolo 25 comma 5 del presente Regolamento.

#### ARTICOLO 53 – RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

### TITOLO VI



**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****ARTICOLO 54 – SANZIONI**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n° 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

a) per violazione alle norme dell'art. 10:

conferimento dei rifiuti nei cassonetti fuori degli orari e giorni stabiliti o non adeguatamente confezionati:

- da EURO 10,00 a EURO 60,00

b) per violazione alle norme dell'art. 10 - p.to 3:

conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore del Servizio di rifiuti impropri:

- da EURO 100,00 a EURO 600,00 se il conferimento riguarda rifiuti urbani pericolosi

- da EURO 100,00 a EURO 600,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali

- da EURO 200,00 a EURO 1200,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi

c) per violazione alle norme di cui all'art. 11 - p.to 7:

divieto di incendiare i rifiuti all'aperto:

- da EURO 50,00 a EURO 300,00

d) per violazione alle norme dell'art. 13:

spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore del Servizio:

- da EURO 50,00 a EURO 300,00

e) per violazione alle norme di cui al Titolo II:

conferimento fuori dai cassonetti appositamente predisposti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:

- da EURO 25,00 a EURO 150,00

f) per violazione alle norme dell'art. 38:

mancata pulizia delle aree di parcheggio mercati:

- da EURO 50,00 a EURO 300,00

g) per violazione alle norme dell'art. 39:

obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:

- da EURO 50,00 a EURO 300,00

h) per violazione alle norme dell'art. 40:

obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse:

- da EURO 100,00 a EURO 600,00 oltre agli oneri di pulizia dell'area

i) per violazione alle norme dell'art. 42:

divieto di distribuire volantini:

- da EURO 25,00 a EURO 150,00

l) per violazione alle norme dell'art. 45:

smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:

- da EURO 25,00 a EURO 150 se il conferimento riguarda rifiuti urbani

- da EURO 100,00 a EURO 600,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali

- da EURO 200,00 a EURO 1200,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi

m) per violazione alle norme dell'art. 47:

contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali e obbligo di pulire la zona:

- da Euro. 50,00 a Euro. 300,00

n) per violazione alle norme dell'art. 48 - comma 3:

obbligo di mantenere pulite le aree pubbliche esterne ai cantieri:

- da EURO 100,00 a EURO 600,00 oltre agli oneri di pulizia dell'area

o) per violazione alle norme degli artt. 25 e 52:

obbligo di dichiarazione in casodi trasporto di rifiuti ingombranti e di rifiuti inerti:

- da EURO 25,00 a EURO 150,00.

## ARTICOLO 55 – DEFINIZIONE

1. Per "amministrazione comunale" o "Comune" deve intendersi il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco o il dirigente responsabile del servizio a seconda che nel contesto dei precedenti articoli, si faccia riferimento rispettivamente ad atti di indirizzo o di controllo contemplati dal D.Lgs.267/2000 e s.m.i., o ad approvazione di progetti previsti da atti fondamentali del Comune o ad ordinanze d'urgenza, o, infine, ad atti di gestione, giusto quanto previsto dalla legge, dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

## INDICE

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3 RIFIUTI URBANI
- ART. 4 RIFIUTI SPECIALI
- ART. 5 RIFIUTI URBANI SIMILI PER NATURA E COMPOSIZIONE AI RIFIUTI DOMESTICI
- ART. 6 RIFIUTI PERICOLOSI
- ART. 7 DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 8 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO
- ART. 9 NORMA DI RINVIO

### **TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

- ART. 10 RIFIUTI URBANI E RIFIUTI URBANI SIMILI PER NATURA E COMPOSIZIONE AI RIFIUTI DOMESTICI
- ART. 11 PERIMETRI
- ART. 12 FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
- ART. 13 NORME RELATIVE AI CONTENITORI
- ART. 14 PESATA DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 15 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO
- ART. 16 RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- ART. 17 TRASPORTO
- ART. 18 SMALTIMENTO
- ART. 19 PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE

### **TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA**

- ART. 20 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 21 CLASSI MERCEOLOGICHE
- ART. 22 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA
- ART. 23 OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 24 GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE
- ART. 25 RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA
- ART. 26 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
- ART. 27 RIFIUTI ORGANICI UMIDI
- ART. 28 RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI
- ART. 29 RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI
- ART. 30 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI

### **TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E DEI RIFIUTI ABBANDONATI**

- ART. 31 RIFIUTI DI SPAZZAMENTO E RIFIUTI ABBANDONATI

ART. 32 FREQUENZA E MODALITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO  
ART. 33 CONTENITORI PORTARIFIUTI  
ART. 34 SERVIZI VARI DI PULIZIA  
ART. 35 INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO  
ART. 36 FABBRICATI E AREE SCOPERTE  
ART. 37 TERRENI NON EDIFICATI  
ART. 38 MERCATI  
ART. 39 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI  
ART. 40 AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI  
ART. 41 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE  
ART. 42 VOLANTINAGGIO  
ART. 43 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI  
ART. 44 AREE DI SOSTA TEMPORANEA  
ART. 45 CADITOIE E POZZETTI STRADALI  
ART. 46 CAROGNE DI ANIMALI  
ART. 47 ANIMALI  
ART. 48 CAVE E CANTIERI

#### **TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI**

ART. 49 DISCIPLINA GENERALE  
ART. 50 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI  
ART. 51 RIFIUTI INERTI  
ART. 52 TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE  
ART. 53 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

#### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

ART. 54 SANZIONI  
ART. 55 DEFINIZIONE

**NOTA 1**

**Punto 1.1.1 Deliberazione Comitato Interministeriale 27.7.1984**

**Rifiuti speciali assimilati agli urbani**

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 253 del 13 settembre 1984

1. - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

1.1 - Criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano ipotesi di assimilabilità rientranti nella lettera e) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

In particolare, si stabiliscono criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani.

Nel caso in cui i rifiuti speciali, assimilati ai sensi di tali criteri, vengano conferiti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, i termini e le modalità di conferimento, nonché il compenso per lo smaltimento, saranno definiti da apposita convenzione ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

1.1.1.

I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2, se rispettano le seguenti condizioni:

- a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
  - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
  - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
  - cassette, pallets;
  - accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
  - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
  - paglia e prodotti di paglia;
  - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
  - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - feltri e tessuti non tessuti;
  - pelle e simil-pelle;
  - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
  - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
  - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
  - moquettes, linoleum, tappozzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
  - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - nastri abrasivi;
  - cavi e materiale elettrico in genere;
  - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sansa esauste e simili;
  - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
  - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.
- c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.